



Ric. n. 1737/2008

Orde n. 200900282

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione  
costituito da:

Vincenzo Antonio Borea	Presidente
Claudio Rovis	Consigliere
Riccardo Savoia	Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio dell'11 marzo 2009.

Visto il ricorso n. 1737/2008, proposto da LEGAMBIENTE  
ONLUS, COMITATO PIU' DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE,  
COORDINAMENTO DEI COMITATO CITTADINI, tutti in persona  
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, AMBROSI  
FRANCESCO, BARCAROLO ADALGISO e BUSOLO ANDREA,  
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Vettori, Giovanni  
Sala, Stefania Cerasoli, Giovanni Trivellato e Gianni Cristofari, con  
elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Filippo Cazzagon in  
Venezia-Mestre, Piazza Ferretto n. 22;

CONTRO

La PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del  
Presidente pro tempore ed il MINISTERO della DIFESA, in persona  
del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura  
distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

Il MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA' CULTURALI, in  
persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO del GOVERNO pro tempore,  
non costituito in giudizio;

la REGIONE del VENETO, in persona del Presidente della Giunta  
Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon  
e Cecilia Ligabue, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura  
Regionale in Venezia, San Polo n. 1429/b;

e nei confronti

del CONSORZI COOPERATIVE COSTRUZIONI, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

la COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

la PROVINCIA di VICENZA, in persona del Presidente pro tempore,  
non costituita in giudizio;

il COMUNE di VICENZA, in persona del Sindaco pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Tirapelle e Loretta  
Checchinato, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai  
sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

il GOVERNO degli STATI UNITI d'AMERICA, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento che ha  
approvato il progetto definitivo denominato "MULTIPLE  
FACILITIES COMPLEX – DDAL MOLIN, VICENZA ITALY"

presentato dalle imprese controinteressate per conto dell'Esercito degli stati Uniti d'America – Department of the Navy – Naval Facilities Engineering Command – Naval Facilities Europe Suouth West Asia, riguardante la realizzazione di una nuova base americana presso l'aeroporto Dal Molin di Vicenza; del provvedimento di autorizzazione ai fini paesaggistici la medesima opera; del verbale della Conferenza dei servizi; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

quanto al ricorso principale:

della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto dd. 18 dicembre 2007 ad oggetto l'approvazione della procedura per la valutazione di incidenza relativa all'insediamento U.S. Army presso l'aeroporto Dal Molin – progetto lato ovest, nel Comune di Vicenza. Richiedente Ministero della Difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio. Committente ACA RCO Italy; della nota del Ministro Parisi del 28.12.2007, di presa d'atto di tale parere; della determinazione del D.G. GENIODIFE del 4.01.2008, recante autorizzazione del progetto-base lato Ovest; degli atti di approvazione del progetto finale o definitivo dell'opera, ovvero in ogni caso del medesimo progetto finale o definitivo; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dalle parti ricorrenti;

uditi nella camera di consiglio dell'11 marzo 2009 (relatore il Consigliere Savoia), gli avv.ti Vettori, Trivellato e Sala per la parte

ricorrente, gli avvocati Cerillo, Botta, Casaroli, Dalla Rita, per le PP.AA., gli avv.ti Zanon e Ligabue per la Regione Veneto, gli avv.ti Tirapelle e Checchinato per il Comune di Vicenza.

considerato

che con la sentenza n. 3618/08 la Sezione ha affermato conclusivamente l'incontestabilità, presso ogni Autorità giudiziaria nazionale, della determinazione governativa di autorizzare l'ampliamento della base USA in Vicenza, che, parimenti, non può essere contestato che le opere in questione attengano pienamente alle esigenze di difesa nazionale, come accertato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in relazione agli alloggiamenti militari; che l'insediamento in questione, al momento dell'avvio del procedimento, risultava disciplinato dal DPCM 10 agosto 1988 n 377 che, all'art. 1 comma 5, disponeva la non applicabilità delle disposizioni dell'art. 7 alle opere destinate alla difesa nazionale, risalendo l'inizio del procedimento al 15.06.05; che rileva nella specie il punto dell'art. 1 della Direttiva 2003/35/CE laddove stabilisce puntualmente che “gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti destinati a scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi;

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall'art. 3 della legge 21.7.2000, n. 205;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, **RESPINGE** la suindicata domanda di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, lì 11 marzo 2009.

Il Presidente

l'Estensore

Il Segretario

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO  
PRIMA SEZIONE**

Addì \_\_\_\_\_ copia conforme della presente è stata trasmessa all'Avvocatura dello Stato e avviso della presente è stato comunicato alle parti.

Il Direttore di Segreteria